

“APPESI & SOSPESI”:

la sicurezza nei lavori su fune

14 giugno 2024

Relatore:
Stefano Farina



Seminario gratuito

"APPESI & SOSPESI": la sicurezza nei lavori su fune

Il Seminario Tecnico ha lo scopo di illustrare gli aspetti specifici relativi alle attività su fune (sistemi di accesso e posizionamento), alle abitudini (non sempre corrette), agli adempimenti necessari e agli obblighi normativi

Venerdì 14 giugno 2024
Dalle 09.30 alle 17.00

Formatori

Stefano Farina, Coordinatore Sicurezza, RSPP, Consulente con ruolo di responsabile Lavori e supporto al RUP
Diego Bernazzoli, formatore addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, RSPP, amministratore di VERTIKA SRL, qualificato IRATA e SPRAT

Programma

- 09.15 Registrazione dei partecipanti
- 09.30 Saluti iniziali e presentazione del seminario
- 09.45 Lavorare su funi:
 - Analisi delle problematiche che vengono abitualmente riscontrate nelle attività su funi
 - La scelta dei DPI in base all'effettiva necessità lavorativa
 - L'accesso alle zone di lavoro
 - La gestione delle emergenze
 - Gli aspetti normativi (formazione operatori, verifiche periodiche, addestramento)
- 12.00 *Spostamento verso Archeopark e pranzo*
- 14.00 Dimostrazione pratica e analisi situazioni:
 - Aspetti da considerare nell'accesso alle aree di lavoro
 - L'attività su funi
 - Recupero in emergenza
- 17.00 Conclusioni

Aggiornamento valido per coordinatori, RSPP e Formatori area 2 - Rischi tecnici


Non è previsto il rilascio di attestati validi per la formazione/aggiornamento operatori su funi

Sedi di svolgimento

Seminario teorico della mattina:
c/o Vertika via Saletti, 28 Piancamuno (BS)

Pranzo e dimostrazioni pratiche del pomeriggio:
Archeopark località Gattaro, 4 Boario Terme (BS)

Gli spostamenti tra le sedi si realizzeranno in autonomia



www.aifos.it

Programma

- 09.15 Registrazione dei partecipanti
- 09.30 Saluti iniziali e presentazione del seminario
- 09.45 Lavorare su funi:
 - Analisi delle problematiche che vengono abitualmente riscontrate nelle attività su funi
 - La scelta dei DPI in base all'effettiva necessità lavorativa
 - L'accesso alle zone di lavoro
 - La gestione delle emergenze
 - Gli aspetti normativi (formazione operatori, verifiche periodiche, addestramento)
- 12.00 *Spostamento verso Archeopark e pranzo*
- 14.00 Dimostrazione pratica e analisi situazioni:
 - Aspetti da considerare nell'accesso alle aree di lavoro
 - L'attività su funi
 - Recupero in emergenza
- 17.00 Conclusioni



- **9:15-09:30 Registrazione dei partecipanti**
- **9:30-9:45 Saluti iniziali e presentazione del seminario**


- **9:45-10:45**

- **Diego Bernazzoli**

- **Lavorare su funi**

- **Analisi delle problematiche che vengono abitualmente riscontrate nelle attività su funi**
- **La scelta dei D.P.I. in base all'effettiva necessità lavorativa**
- **L'accesso alle zone di lavoro**

- **10:45-11:00 Coffee break**
- **11:00- 12:00**
 - **Stefano Farina, Diego Bernazzoli**
 - **La gestione delle emergenze**




- **Stefano Farina**
 - **Gli aspetti normativi**
 - **formazione operatori,**
 - **verifiche periodiche,**
 - **addestramento**




- **12:00-14:00 Spostamento in autonomia sul luogo della dimostrazione pratica e pausa pranzo**

➤ **ARCHEO PARK**

Boario terme - Località gattaro 4 / SS42 – Uscita Boario Terme, successivamente seguire le indicazioni in loco



- **14:00-16:30 Dimostrazione pratica ed analisi situazioni a cura di VERTIKA**
 - ✓ **Aspetti da considerare nell'accesso alle aree di lavoro**
 - ✓ **L'attività su funi**
 - ✓ **Recupero in emergenza**
- **16:30-17:00 Conclusioni**





PARTIAMO
DALLA
FINE



AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®]

LA GESTIONE
DELLE
EMERGENZE



AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®]

UN PO' DI
NORMATIVA



AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®]



FORMAZIONE

AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®] SAFETY



VERIFICHE PERIODICHE

AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®] SAFETY

ADDESTRAMENTO



AIFOS VERTIKA ASSOROCCIA SICURELLO[®] SAFETY



AIFOS

VERTIKA

ASSOROCCIA

SICURELLO[®]
SAFETY

Caffè sospeso



**PARTIAMO
DALLA
FINE**



Saranno ora gli ispettori del lavoro a dover chiarire se l'incidente avvenuto ieri sia stato frutto di una fatalità, di una disattenzione personale da parte dell'operaio o di carenze da parte del punto di vista della necessaria dotazione di attrezzature e dispositivi in grado di garantire la sicurezza di cantiere e lavoratori.

Il cantiere


dove ieri mattina si è verificato l'infortunio sul lavoro



Incidente (frutto di)

- una **fatalità**,
- una **disattenzione** personale da parte dell'operaio
- **carenze** da parte del punto di vista della necessaria **dotazione di attrezzature e dispositivi** in grado di garantire la sicurezza di cantiere e lavoratori

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE



Lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere
il lavoratore in caso di necessità.

*[Cit. Articolo 116 - Obblighi dei datori di
lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi]*









UN PO' DI NORMATIVA



GLI ASPETTI NORMATIVI



Le misure di
protezione collettiva
hanno la priorità rispetto
alle misure di
protezione individuale



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA


Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, **a seguito della valutazione dei rischi** risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura **non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.**


Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.



GLI ASPETTI NORMATIVI



GLI ASPETTI NORMATIVI



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO I

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

[...]

- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

[...]



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

[...]

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

NON SOLO

GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro:

- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

2. Con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al [comma 2](#) restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (Comma così modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146).



GLI ASPETTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.





FORMAZIONE

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Lavoratori

Formazione generale : 4 ore
svolgimento anche in modalità e-learning



**Formazione Specifica
Rischio Basso: 4 ore**

Uffici e Servizi,
Commercio, Alberghi,
Artigianato, Turismo

**Formazione Specifica
Rischio Medio: 8 ore**

Agricoltura, Pesca,
P.A. Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio

**Formazione Specifica
Rischio Alto: 12 ore**

Costruzioni, Industria,
Tessile, Alimentare, Legno,
Chimico, Rifiuti,
Manifatturiero, Sanità,
Energia, Raffineria,
Residenziale

Aggiornamento : 6 ore
nel quinquennio per tutti i settori di rischio




**Può essere svolto anche in
modalità e-learning**

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Preposti

**I Preposti sono tenuti a svolgere la medesima formazione dei lavoratori.
Successivamente dovranno svolgere una "Formazione particolare aggiunta"**



FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

ALLEGATO XXI

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI
FORMAZIONE TEORICO/PRATICO

PER LAVORATORI ADDETTI

AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
- b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) ISPESL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
- f) Scuole edili;
- g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV. F.";
- h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".

Qualora i soggetti indicati nell'Accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI




Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con **esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.**

CORSI DI FORMAZIONE

Destinatari dei corsi

Sono destinatari dei corsi:

- a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
- b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'articolo 116;
- c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).



CORSI DI FORMAZIONE

Indirizzi e requisiti minimi dei corsi



4.1. ORGANIZZAZIONE

4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

4.3. METODOLOGIA DIDATTICA

CORSI DI FORMAZIONE

Programma dei corsi (per lavoratori)

MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi)

- ✓ Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI)

Durata complessiva: 12 ore



CORSI DI FORMAZIONE

Programma dei corsi (per lavoratori)

MODULO A - SPECIFICO PRATICO

Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali


Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi

Durata complessiva: 20 ore

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

7. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.



CORSI DI FORMAZIONE

Programma dei corsi (per lavoratori)

MODULO B - SPECIFICO PRATICO

Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi


Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi

Durata complessiva: 20 ore

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

7. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.



CORSI DI FORMAZIONE

Modulo di formazione specifico teorico-pratico per preposti con funzione di Sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Sede di svolgimento:
aula → lezioni frontali
sito operativo/addestrativo
→ tecniche e valutazione ancoraggi

Durata complessiva: 8 ore

Formazione per preposti
Sorveglianza Specifica per Addetti sistemi Posizionamento Funi

Requisito di accesso, frequenza al corso:
Accesso e posizionamento mediante funi

Modulo specifico: 8 ore

**Colloquio di
verifica**

Aggiornamento
4 ore ogni 5 anni



VERIFICHE PERIODICHE

NORMA
EUROPEA

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la
manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la
marcatatura e l'imballaggio

UNI EN 365

FEBBRAIO 2005

Personal protective equipment against falls from a height
General requirements for instructions for use, maintenance, periodic
examination, repair, marking and packaging

Versione bilingue
dell'ottobre 2006

La norma specifica i requisiti generali minimi per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatatura e l'imballaggio di dispositivi di protezione individuale, che includono dispositivi di trattenuta per il corpo e altri equipaggiamenti utilizzati congiuntamente a un dispositivo di trattenuta per il corpo, per prevenire cadute, per accessi, uscite e posizionamento sul lavoro, per arrestare le cadute e per il salvataggio.

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni seguenti.

manutenzione: Atto di mantenere i DPI o altro equipaggiamento in una condizione di funzionamento sicuro mediante azioni preventive quali pulizia e immagazzinamento adeguato.

ispezione periodica: Atto di condurre periodicamente un'ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti, per esempio danno o usura.

persona competente dell'ispezione periodica: Persona a conoscenza dei requisiti correnti di ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o al sistema pertinente.

- Nota 1 Questa persona dovrebbe essere in grado di identificare e valutare l'entità dei difetti, dovrebbe avviare l'azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere le capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò.
- Nota 2 Può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su DPI specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassettaggio o la valutazione di un DPI o di altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
- Nota 3 Una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.

fabbricante: Costruttore, rappresentante autorizzato di un costruttore o responsabile dell'assemblaggio, dove pertinente, per la progettazione, la prova e la commercializzazione del componente, del sottosistema o del sistema completi immessi sul mercato.

- Nota In caso di DPI, il possessore del certificato della prova di tipo CE è il fabbricante.

Istruzioni per le ispezioni periodiche (vedere punto 4.7)

Le istruzioni per l'ispezione periodica devono comprendere:

- a) avvertenza per sottolineare la necessità di ispezioni periodiche regolari e il fatto che la sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento;
- b) raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazione, tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La raccomandazione deve comprendere una dichiarazione che specifichi che la frequenza delle ispezioni periodiche deve essere almeno ogni 12 mesi;
- c) avvertenza per sottolineare che è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante;
- d) dove ritenuto necessario dal fabbricante, per esempio a causa della complessità o dell'innovazione dell'equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza è fondamentale relativamente a smantellamento, riassettaggio o valutazione dell'equipaggiamento (per esempio anticaduta di tipo retrattile), un'istruzione specificante che le ispezioni periodiche devono essere eseguite solo dal fabbricante o da una persona o organizzazione autorizzata dal fabbricante;
- e) requisito di controllo della leggibilità delle marcature del prodotto.

ADDESTRAMENTO



L'ADDESTRAMENTO

Che cos'è?

L'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di **attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale.**



L'ADDESTRAMENTO

Che cos'è?



L'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata per le procedure di **lavoro in sicurezza**.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere **tracciati in apposito registro** anche informatizzato.

L'addestramento viene **effettuato da persona esperta** e sul luogo di lavoro.

L'ADDESTRAMENTO

Come si svolge?



L'addestramento deve svolgersi obbligatoriamente in presenza



Non è possibile effettuare l'addestramento in modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona o in modalità e-learning



OBBLIGHI NORMATIVI

Utilizzo attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale

Obblighi di addestramento dei Lavoratori:

- L'addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale **è sempre obbligatorio**.
- A partire dal 21 dicembre 2021 per gli interventi di addestramento è inoltre obbligatorio provvedere al loro **tracciamento in apposito registro**, anche informatizzato.



OBBLIGHI NORMATIVI

Utilizzo attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale

Obblighi di addestramento dei Datori di Lavoro:

- Il Datore di Lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari in relazione ai loro rischi specifici, **provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico** al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.



OBBLIGHI NORMATIVI

Utilizzo attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale

Obblighi di addestramento dei Lavoratori Autonomi e dei Collaboratori Familiari:

- Anche per
 - I componenti dell'impresa familiare,
 - i lavoratori autonomi,
 - i coltivatori diretti del fondo,
 - i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
 - gli artigiani
 - i piccoli commercianti

vi è l'obbligo di **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni normative relative al Titolo III del D.Lgs. 81/2008** che disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.



OBBLIGHI NORMATIVI

Utilizzo attrezzature macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale

Obblighi in caso di nolo di attrezzature:

- Chi noleggia o concede in uso attrezzature di lavoro senza operatore (**nolo a freddo**) ha l'obbligo di acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una **dichiarazione autocertificativa** del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che **attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni normative**, dei soggetti individuati per l'utilizzo dell'attrezzatura stessa.
- Tale obbligo si applica a **tutte le tipologie di attrezzature di lavoro**.

REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO



L'addestramento
è sempre **obbligatorio** e
deve essere **tracciato in apposito**
registro anche informatizzato.

Nelle pagine seguenti un esempio di verbale di registrazione dell'avvenuto addestramento dei lavoratori (si consiglia un verbale per ogni lavoratore / lavoratrice)

REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO

**Esempio: Registrazione dell'addestramento dei lavoratori,
ai sensi dell'art. 37, c. 4 e 5 , D.Lgs. 81/2008**

Verbale di avvenuto addestramento dei lavoratori e delle lavoratrici

In data ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___
presso il luogo di lavoro denominato _____ (es. sede aziendale, cantiere ...,
impianto ..., ecc.) si è svolta la seguente attività addestrativa (comprensiva dell'esercitazione
applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza) effettuata da persona esperta:



REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO



Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico delle seguenti attrezzature, impianti, macchine:

1) _____ 2) _____ ...) _____



Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico delle seguenti sostanze:

1) _____ 2) _____ ...) _____



Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei seguenti dispositivi:

1) _____ 2) _____ ...) _____



REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO



Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione dell'udito;

Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione anticaduta (elencare quali sono stati utilizzati):

1) _____ 2) _____ ...)

Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (elencare quali sono stati utilizzati)

1) _____ 2) _____ ...)

Addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei seguenti dispositivi di protezione (elencare quali sono stati utilizzati)

1) _____ 2) _____ ...)



REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO



In particolare sono state eseguite le seguenti attività addestrative:
(descrivere brevemente le attività addestrative)

Contenuto dell'addestramento (indicare i contenuti dell'addestramento)
a) _____ b) _____ ...)

Informazioni specifiche (indicare le informazioni specifiche fornite)

Contenuti dell'informazione erogata (indicare i contenuti dell'informazione erogata)

Contenuti della formazione erogata (indicare i contenuti della formazione erogata)



REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO ADDESTRAMENTO



Firma del soggetto esperto che ha eseguito l'addestramento

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), in qualità di soggetto addestratore dichiara di aver effettuato il suindicato addestramento ai seguenti lavoratori e che essi hanno partecipato attivamente all'addestramento e superato con esito positivo le verifiche finali di apprendimento dell'addestramento stesso.

Firma del soggetto che ha partecipato all'addestramento

Sig./ra _____ Codice Fiscale (o nr. matricola) _____

Mansione _____ Firma _____

(opzionale, ma consigliato)

Nel corso dell'attività lavorativa relativa a quanto sopra, il lavoratore/la lavoratrice verrà affiancato per _____ (numero) mesi da un lavoratore/lavoratrice esperto/a _____ (inserire eventuale nome e cognome o identificazione del tipo di mansione) con compiti di accompagnamento ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di addestramento



Si riportano esclusivamente gli articoli, i commi e le lettere di riferimento. Per una semplificazione della lettura e comprensione del testo vengono riassunte o ridotte alcune parti testuali. Tali semplificazioni vengono inserite tra parentesi quadre. Esempio: [...] [documento di valutazione rischi].

RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di addestramento



RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di addestramento

Uso delle attrezzature di lavoro



RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di addestramento

Uso dei dispositivi di protezione individuale



RIFERIMENTI NORMATIVI

In materia di addestramento

**Movimentazione
manuale dei carichi**




Sostanze pericolose



CATEGORIE DI RICHIO DEI DPI

Categoria III



***Nota:** In base al REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale*

CATEGORIE DI RICHIO DEI DPI

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i **rischi che possono causare conseguenze molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:



Sostanze e miscele
pericolose per la
salute



Atmosfere con
carenza di ossigeno



Agenti biologici
nocivi



Radiazioni
ionizzanti

CATEGORIE DI RICHIO DEI DPI

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i **rischi che possono causare conseguenze molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:



Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;



Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;


CATEGORIE DI RICHIO DEI DPI

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i **rischi che possono causare conseguenze molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:



Cadute
dall'alto



Scosse elettriche e
lavoro sotto tensione



Annegamento

CATEGORIE DI RICHIO DEI DPI

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i **rischi che possono causare conseguenze molto gravi** quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:



Tagli da seghe a
catena portatili



Getti ad
alta pressione



Ferite da proiettile
o da coltello



Rumore
nocivo

Grazie per l'attenzione!